Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Breve nota alla sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione Civile 22 aprile 2013 n. 9711

Per i cittadini di Seveso nessun risarcimento per i danni da mancata bonifica.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nella sentenza in rassegna (Terza Sezione della Corte di Cassazione Civile 22 aprile 2013 n. 9711), che non possiamo pubblicare in versione integrale per motivi di privacy e che riportiamo in calce solo in estratto, la Cassazione Civile ha stabilito che ai cittadini di Seveso, che avevano promosso un'azione civile per risarcimento danni contro la Società che gestiva il reattore chimico che il 10 giugno 1976, esplodendo, a causa di una reazione chimica tra le varie sostanze che fece aumentare la temperatura fino a far saltare la valvola di sicurezza del reattore, provocò un disastro ambientale di immani proporzioni, diffondendo nel territorio circostante una notevolissima quantità di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), sostanza comunemente nota come diossina, una delle sostanze chimiche più tossiche in assoluto.

Gli effetti di quel disastro, sia sulla popolazione che sull'ambiente, sono ben noti, e non vi è bisogno di ripercorrerli. Quattro furono i centri maggiormente colpiti, ma Seveso, tra Desio, Cesano Maderno e la stessa Meda, ove aveva sede la fabbrica, è il paese che più di ogni altro ha pagato, e continua a pagare, le conseguenze di uno dei più gravi disastri ambientali provocati dalla industria chimica italiana.

Nel merito della vicenda giudiziaria che illustriamo in questa breve nota, come si legge nella sentenza, nel 2005, circa un migliaio di cittadini di Seveso convennero in giudizio la Società responsabile avanti il Tribunale di Monza, la cui "condotta omissiva" quanto alla omessa bonifica della zona contaminata, "coniugata con il carattere permanente del danno conseguente al disastro del 1976 aveva senz'altro perpetuato una situazione lesiva delle loro posizioni soggettive, cagionandogli un indiscutibile danno morale conseguente, tra l'altro, ai continui controlli sanitari cui erano obbligati a sottoporsi".

Del resto, la mancata bonifica del sito risultava altresì configurabile quale illecito penale ex art.51 bis del D.lgs. 22 marzo 1997 n. 22, sì che una richiesta risarcitoria, anche alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi fondata.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tuttavia, sia il Giudice di prime cure che la Corte di Appello di Milano respinsero la domanda di risarcimento per "intervenuta prescrizione del diritto fatto valere" precisando al contempo come il danno da mancata bonifica non potesse essere considerato "autonomo e diverso" rispetto a quello già lamentato e risarcito relativo al disastro del 1976.

Peraltro, la Corte di Appello, adita in seconde cure dai cittadini di Seveso, aveva precisato come non potesse convalidarsi la tesi attorea secondo cui, da un lato, si fosse al cospetto di un illecito permanente, le cui conseguenze dannose sarebbero state destinate a cessare solo al momento della concreta realizzazione della bonifica da parte del soggetto responsabile del disastro, e per gli effetti obbligato. Dall'altro, come il *dies a quo* della relativa prescrizione non potesse essere individuato se non con la pubblicazione della cd. analisi di rischio, avvenuta nel 2003, per tramite della quale si era acquisita la conoscenza degli effetti dannosi cagionati da tale condotta omissiva.

I cittadini di Seveso proponevano quindi ricorso per Cassazione, lamentando, in particolare, come la Corte di Appello di Milano avrebbe errato nel ritenere che il fatto generatore del danno non fosse l'incidente del 1976, bensì la mancata bonifica, con la conseguenza che l'analisi di rischio, ricognitiva di una situazione di inquinamento atmosferico ancora in quella data intollerabile, non potesse non ritenersi un fatto nuovo, da cui doveva scaturire un nuovo obbligo risarcitorio a carico della Società.

La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, per tramite della sentenza che si annota, ha deciso per il rigetto del ricorso proposto dai cittadini di Seveso, osservando come, contrariamente a quanto rappresentato dalle parti attrici, l'illecito in discorso si dovesse correttamente configurare non già quale reato permanente, bensì, di contro, come in tutte le ipotesi di danno da inquinamento, come illecito istantaneo con effetti permanenti, in cui la condotta lesiva si era esaurita al momento della verificazione del disastro, che assumeva quindi dimensione unitaria, a prescindere dalla eventuale diacronia dei relativi effetti, con tutto ciò che ne derivava ai fini del computo del termine necessario al decorso della prescrizione.

Osservava pertanto la Corte di Cassazione come, in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nella fattispecie scrutinata, il carattere permanente dovesse essere attribuito non già al fatto illecito, quanto piuttosto al danno.

Ne derivava che il danno non patrimoniale lamentato dai ricorrenti non potesse essere considerato quale manifestazione di una lesione nuova e autonoma rispetto a quella manifestatasi nel 1976, quanto piuttosto un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Come noto, l'istantaneità o la permanenza del fatto illecito extracontrattuale - con le relative conseguenze, come detto, in ordine alla decorrenza della prescrizione - deve essere accertata con riferimento non già al danno, bensì al rapporto eziologico tra questo ed il comportamento "*contra ius*" dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa. Di tal che, mentre nel fatto illecito istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto illecito istantaneo con effetti permanenti), nel fatto illecito permanente il comportamento "*contra ius*", oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro.

Sotto altro profilo, osservava ancora la Suprema Corte, anche volendo attribuire, quanto ai lamentati danni non patrimoniali, nuova ed autonoma considerazione, alla stregua della sopravvenuta normativa impositiva dell'obbligo di bonifica in capo all'autore dell'illecito, il punto nodale della questione risiedeva nella circostanza che la Società, già citata come responsabile civile in sede penale in cui era risultata soccombente, non potesse essere chiamata a rispondere due volte, sul piano della responsabilità civile, per lo stesso fatto-evento produttivo di danno in capo ai ricorrenti.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 2 maggio 2013

Non possiamo pubblicare la sentenza in commento in versione integrale per motivi di privacy riportiamo in calce solo in estratto (Terza Sezione della Corte di Cassazione Civile 22 aprile 2013 n. 9711)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'aprile del 2005 oltre mille abitanti della cittadina di Seveso convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Monza, la s.p.a. ICMESA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata bonifica della cd."zona B" colpita dagli effetti inquinanti del disastro ambientale verificatosi il 10 luglio del 1976, quando il reattore chimico della fabbrica convenuta era esploso diffondendo in tutto il circostante territorio una ingente quantità di diossina.

Secondo la prospettazione degli attori, la condotta omissiva della Icmesa - che avrebbe dovuto provvedere alla bonifica della zona contaminata in qualità di responsabile del predetto evento -, coniugata con il carattere permanente del danno conseguente al disastro del 1976, aveva senz'altro perpetuato una situazione lesiva delle loro delle posizioni soggettive, cagionandogli un indiscutibilmente danno morale conseguente (tra l'altro) ai continui controlli sanitari cui erano obbligati a sottoporsi.

La mancata bonifica del sito, configurabile (anche) come illecito penale ex art. 51 bis del D.lgs. 22/1997, legittimava, in definitiva, una richiesta risarcitoria, alla luce di quanto affermato da Cass. ss.uu. 2515/2002 e 4648/2002.

Il giudice di primo grado, previa declaratoria di nullità della domanda di alcuni degli attori per difetto di procura,

respinse la domanda per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, escludendo *tout court* la predicabilità, nella specie, di un danno autonomo e diverso rispetto a quello lamentato (e risarcito) nel 1976.

La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto dagli attori in prime cure, lo ritenne infondato.

Il collegio meneghino, con sentenza del settembre 2010, premesso che, nel prospettare l'esistenza di danni non patrimoniali risarcibili, gli appellanti ne avevano ricondotto la genesi non (direttamente) al disastro del 1976, bensì all'ulteriore illecito consistito nell'avere l'Icmesa omesso di bonificare l'area, benché obbligatavi ai sensi dell'art.17 del D.lgs. 22/97 - illecito definito, nella'atto di impugnazione, *di natura permanente,* nel senso che l'effetto dannoso consistito nell'inquinamento (danno evento) e le conseguenze dannose derivanti dall'inquinamento stesso (*id est* il lamentato danno non patrimoniale identificabile nel patema d'animo e nelle restrizioni di vita connaturate all'inquinamento stesso) sarebbero state destinate a cessare solo al momento della concreta realizzazione della ricordata bonifica, onde il *dies a quo* della relativa prescrizione non avrebbe potuto correttamente individuarsi se non al momento in cui si era acquisita la conoscenza degli effetti dannosi di tale inerzia, e cioè nell'anno 2003, con la pubblicazione della cd. "analisi di rischio" - ritenne a sua volta prescritto il diritto vantato dagli appellanti, vertendosi,

nella specie, in tema di illecito istantaneo ad effetti permanenti.

La sentenza è stata impugnata dai soccombenti con ricorso per cassazione articolato in un unico, complesso motivo di doglianza.

Resiste con controricorso la Icmesa.

Le parti hanno entrambe depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia *violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2947, 2043 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.*.

Il motivo si articola in tre distinte, ancorché logicamente connesse, doglianze.

1. Lamenta la difesa di parte ricorrente che la corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano la prescrizione, errando, in particolare, nel non ritenere che il fatto generatore del danno fosse la mancata bonifica e non la vicenda del 1976, e nel non aver ritenuto "fatto nuovo" l'analisi di rischio pubblicata nell'anno 2003, ricognitiva di una ancora intollerabile situazione di inquinamento atmosferico nelle zone colpite dall'esplosione del reattore Icmesa. Avrebbe, in particolare, errato il giudice territoriale nel ritenere che i capitoli di prova

articolati confermassero la riconducibilità dell'evento di danno al 1976 e non alla scoperta del permanere dell'inquinamento nel 2003, deducendone (altrettanto erroneamente) che il fatto contestato avesse le caratteristiche dell'illecito istantaneo con effetti permanenti. Di converso, i capitoli di prova 13.15 avevano riguardo non soltanto il periodo post 1976, bensì anche un periodo successivo (f. 26 del ricorso), così che la loro ammissione avrebbe dimostrato proprio lo iato logico e giuridico tra l'esplosione del 1976 e la mancata bonifica accertata nel 2003.

1.1. La doglianza appare - a prescindere dai suoi non marginali profili di inammissibilità in rito, attesa la mancata individuazione della concreta violazione delle norme indicate - infondata nel merito.

1.2. Dalla lettura del contenuto dei capitoli di prova indicati, difatti, emerge la correttezza del *decisum* del giudice di appello, che li ritiene - con interpretazione scevra da vizi logico-giuridici, e perciò solo sottratta al controllo di legittimità - irredimibilmente funzionali proprio a collegare i danni lamentati come attuali all'evento del 1976, in evidente e condivisibile dissonanza con la lettura che, oggi, strumentalmente, parte ricorrente propone, *in parte qua*, al collegio.

2. Con ulteriore censura, le parti ricorrenti lamentano un cattivo uso, da parte della corte territoriale, dei principi

di diritto in tema di discrimine tra fatto illecito con effetti permanenti e illecito permanente. Sostengono, in particolare, che la situazione di disagio e perturbamento conseguente all'evento del 1976 si sarebbe attenuata con il passare del tempo, mentre soltanto nel 2003 si sarebbe acquisita la conoscenza del nuovo evento di danno, rappresentato dalla mancata bonifica del territorio.

2.1 La censura è infondata.

2.2. La corte di appello di Milano, nel confermare la decisione di primo grado, ha chiaramente e condivisibilmente specificato, *da un canto*, che, vertendosi in tema di illecito istantaneo con effetti permanenti (come in tutte le ipotesi di danno da inquinamento: ex multis, Cass. 1156 del 1995, nonché, implicitamente, Cass. 17985 del 2007), la condotta lesiva si esauriva, nella specie, in un fatto *quod unico actu perfecitur*, un fatto destinato, cioè, ad esaurirsi in una dimensione unitaria (sul piano logico e sostanzialmente cronologico) di concreta realizzazione, a prescindere dalla eventuale diacronia dei relativi effetti, onde la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ad esso conseguente non poteva che iniziare a decorrere dal momento del fatto (*rectius*, della concreta percezione o percepibilità di esso): le lamentate lesioni dell'integrità psichica *sub specie* di un danno morale da patema d'animo non costituivano, pertanto, manifestazioni di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del

responsabile, bensì un mero sviluppo e un aggravamento del danno già insorto (in termini, Cass. ss.uu. n. 580 del 2008, predicativa di un principio di diritto perfettamente consonante con quello applicato dal giudice territoriale, quello, cioè della permanenza del danno e non del fatto, mentre all'illecito permanente si ricollega non il danno permanente ma il danno plurimo, destinato a rinnovarsi continuamente nel tempo - mentre quanto si afferma nella sentenza 5831 del 2007 di questa corte evocata dai ricorrenti attiene a fattispecie del tutto disomogenea e niente affatto sovrapponibile a quella odierna); *dall'altro,* spiegando esaustivamente che, pur volendo attribuire ai lamentati danni non patrimoniali una nuova ed autonoma considerazione giuridica alla stregua della normativa (D.lgs. 22/97) impositiva dell'obbligo di bonifica in capo all'autore dell'illecito, per lo stesso fatto-evento non si sarebbe comunque potuti essere chiamati a rispondere due volte sul piano della responsabilità civile, pena la irredimibile erosione dell'ineludibile principio (e dell'ineludibile esigenza) di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici; *dall'altro ancora*, escludendo in fatto (ff. 19-20 della motivazione) che tale obbligo fosse mai sorto o che non fosse stato comunque abolito dalla successiva legislazione in materia ambientale (D.lgs. 152/2006).

3. Su tale ultimo aspetto - che riguarda una *ratio decidendi* comunque esposta *ad abundantiam* ed in via ipotetico-residuale

dalla corte meneghina - si appunta il terzo profilo di doglianza di parte ricorrente, che lamenta una pretesa erroneità della relativa statuizione, sulla scorta di una sentenza di questa Corte resa in sede penale (Cass. n. 1783 del 2000).

3.1 Al di là della sua evidente inammissibilità (riferendosi la doglianza ad una *ratio decidendi* comunque autonoma ed ulteriore rispetto a quella che ha condotto al rigetto dell'appello, onde il suo eventuale accoglimento non avrebbe alcun positivo effetto sulle sorti dell'odierno ricorso), essa appare anche infondata nel merito, poiché nella vicenda in esame non si sarebbe, in ipotesi, realizzato alcun nuovo evento di danno, bensì un nuovo intervento normativo rispetto ad una fattispecie già verificatasi (e conclusasi) nel 1976, rispetto alla quale già una sentenza penale passata in giudicato aveva valutato e sanzionato i fatti - onde l'impossibilità di un nuovo giudizio ai fini dell'applicazione di una sanzione penale -; mentre l'area di applicazione della norma incriminatrice (il più volte citato art. 51 bis del D.lgs del 1997) si estendeva all'inquinamento (o al pericolo di inquinamento) cagionato dopo l'entrata in vigore della norma stessa, con conseguente inapplicabilità (per voce della stessa cassazione penale poc'anzi citata) ad episodi di inquinamento antecedenti a tale data.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue - giusta il principio della soccombenza - come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi E. 6500, di cui E. 200 per spese.

Così deciso in Roma, li 16.11.2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22 APR. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA